

Coscienza e WEB

Se sei un copy-one ti comporti male, ma se copi più di 50 volte puoi farti male!

Di Paolo Carretta *

Un'opera dell'ingegno è per sua natura un bene immateriale che un'utente finale non compera e non vende, nel caso utilizza, anche quando ha l'apparenza di un libro, perchè la sua esistenza prescinde ed è indipendente dall'oggetto fisico che l'incorpora, semmai venendo preso quest'ultimo in considerazione dalla Legge in quanto funzionale alla sua conservazione/diffusione e potendo risultare determinante per le sue caratteristiche nell'assicurarne l'efficacia della protezione, da un punto di vista legale ma anche in termini materiali di resistenza alla copia non autorizzata. La genesi del Diritto d'Autore (L. n. 633/1941, oltre LdA) si colloca pertanto coerentemente nel momento stesso in cui l'opera vede la luce e senza la necessità di un'attività burocratica di qualsivoglia genere, che tuttavia facilita la repressione degli abusi purtroppo frequenti. In particolare attraverso il WEB vengono poste in essere condotte che provocano danni economici potenziali neppure quantificabili della proprietà intellettuale perché consentono la diffusione di un'opera senza costo e attraverso un numero di copie teoricamente illimitato.



Quella dell'amanuense, era la professione di coloro che riproducevano a mano testi. Ritenuta faticosa e non gratificante, fu devoluta agli schiavi di un certo livello, ma successivamente nel medioevo e col Cristianesimo divenne fondamentale per la preservazione e diffusione della cultura venendo esercitata nelle abbazie, principalmente dei Benedettini. Perse rapidamente la sua importanza con l'avvento della stampa come strumento di diffusione, residuando come lavoro delle segreterie e per gli atti di una certa solennità. Nel riquadro: copista e traduttore del duca Filippo III di Borgogna (aut. Jean Mielot). La riproduzione, per uso dei lettori, a mano o con mezzi non idonei alla diffusione di opere nel pubblico (art.68 LdA) risulta lecita perché priva di significato economico, in questo caso anche senza limiti quantitativi considerata la loro attuale inidoneità alla diffusione, dal momento che l'opera di un amanuense risulterebbe decisamente troppo costosa. Non altrettanto può dirsi delle eventuali fotocopie o del down load della copia a mano, proprio in relazione al numero realizzabile che risulterebbe teoricamente illimitato.

Tacendo del diritto Morale, l'Autore ha il Diritto Esclusivo (di contenuto patrimoniale) di pubblicare la sua opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e in ogni modo, originale o derivato (art. 12 LdA). Il diritto di distribuzione dei materiali protetti (art. 17 LdA) è strettamente




correlato al diritto di riproduzione, come pure al diritto di noleggio che soggiace a limiti e particolari regole.

Solo il contratto di edizione trasferisce tale diritto inter vivos prevedendo le modalità, i tempi e i compensi stabiliti per l'utilizzo dell'opera. Deve avere forma scritta o comunque essere provato per iscritto, considerando vari aspetti: la pubblicazione di un libro da parte di un Editore, ad es., presuppone l'accordo con l'autore ma anche con chi realizza la copertina e con l'eventuale illustratore (artt. da 118 a 135 LdA).

La prima pubblicazione delle opere a stampa ne determina l'attribuzione della nazionalità (art. 12, c.3 LdA), ed è la prima forma del diritto di utilizzazione. La sua particolarità risiede nella diretta fruibilità, senza intervento di interpreti o supporti riproduttori, risultando conforme all'originale.

La messa a disposizione del pubblico di copie di un'opera, distingue la figura dell'editore da quella dello stampatore cui non vengono trasferiti i diritti di utilizzazione economica, quali acquisiti dall'autore col contratto di edizione. I diritti vengono trasferiti solo se espressamente indicato nel contratto. Le biblioteche pubbliche e scolastiche non sono tenute alla rendicontazione, ed assolvono i diritti sulle opere a stampa in maniera forfetaria.

Le opere letterarie possono essere identificate attraverso il numero ISBN da cui si può ricavare il codice a barre EAN (European Article Number) per una facile identificazione del prodotto.



www.isbn.it/ISBN.aspx

La durata dei diritti di utilizzazione economica è ordinariamente pari a "tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sia morte" (art. 25 LdA). Nell'ipotesi in cui l'opera sia "in comunione," ovvero creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone (art. 10 LdA), ovvero ancora sia tra quelle che per la loro natura vedono non isolabile il contributo di uno o più autori ed artisti (v.ds oltre Diritti Connessi), come quelle drammaticomusicali o coreografiche, la durata dei diritti spettanti a ciascuno dei coautori o degli artisti viene determinata basandosi sulla vita del coautore sopravvissuto (art. 26 c.1° LdA). Qualora tuttavia le opere collettive risultassero scindibili, i diritti di utilizzazione economica spettanti ai coautori e collaboratori avrebbero una durata determinata sulla base della vita di ciascuno, mentre per l'utilizzazione economica dell'opera nella sua interezza si dovrebbe considerare il più breve termine di settant'anni dalla prima pubblicazione. Ancora più particolare il caso della stampa periodica (artt. 26 c. 2° e 30 LdA) per cui la durata dei diritti si calcola a partire dalla fine di ogni anno di pubblicazione dei singoli fascicoli o numeri (art. 30 c. 2° LdA). Più breve (20 anni) risulta la durata dei diritti esclusivi sul materiale fotografico in genere, ma la disciplina presenta comunque delle peculiarità.



E-contents (contenuti digitali) sono "prodotti dell'ingegno resi disponibili in formato elettronico digitale, funzionanti grazie ad un hardware e a software in grado di rendere fruibili contenuti immateriali digitali o digitalizzati". Tipico esempio i libri che sono opere a stampa ma suscettibili di dematerializzazione, ad es. E- book, non mutando però per questo il loro regime.

La messa a disposizione avviene caricandoli (up-loading) nella memoria di un server, così da consentirne la fruizione in qualsiasi momento e nella loro integrità da parte di chiunque li scarichi (down-load). Qualora si riferiscano ad opere tutelate non autorizzate (o in numero maggiore), tale condotta viene repressa mediante una fattispecie generale e residuale (art. 171 LdA), applicabile a chi le renda disponibili al pubblico senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, senza consenso dell'autore. Nella più grave ipotesi in cui ciò avvenga a fini di lucro, si rende applicabile anche una pena detentiva (art. 171 ter c.2 a bis LdA) di cui oltre/

Il down load (messa a disposizione interattiva), deve essere autorizzato dal titolare dei diritti esclusivi, e non integra, contrariamente ad altre modalità di copia, l'esaurimento del diritto di distribuzione (art. 17 c. 3 LdA). La relativa facilità con cui può ottenersi una copia digitale non significa che sia sempre legale.

Digitalizzare fotografie tratte da materiale analogico come la carta fotografica, ad esempio tramite scansione, implica alcuni effetti di cui pare opportuno dare qui cenno. Tale deve intendersi una delle modalità di esercizio del diritto di riproduzione spettante all'autore (art.13 LdA), che non fa sorgere autonomi diritti sull'immagine così riprodotta in capo a chi abbia, attraverso up-loading, immesso in rete il contenuto digitale.

D.R.M. (Digital Rights Management) sono i sistemi di gestione dei diritti per dispositivi digitali per la gestione delle licenze e le chiavi per la fruizione di qualsiasi contenuto digitale. La portata e le caratteristiche dei sistemi D.R.M. variano di molto e vanno dalla gestione dei diritti alla concessione di licenze e delle chiavi crittografiche per la decifrazione. A tal fine vengono inseriti dei metadati all'interno del file che rappresenta i contenuti digitali, con indicazioni standardizzate per gli aventi diritto e le condizioni di cessione di quel file.

Misure tecnologiche di protezione sono quelle che, applicate a dispositivi e componenti, impediscono o limitano atti non autorizzati dal titolare dei diritti su un prodotto digitale o digitalizzato (art. 102 quater LdA), si dividono in due tipi: misure antiaccesso e misure anticopia.

- a) Le misure antiaccesso, applicabili agli E-contents, hanno come scopo quello di consentirlo esclusivamente da parte dell'utenza autorizzata. In concreto può trattarsi delle formalità di una registrazione per ottenere la fruizione di contenuti. Le principali tecnologie impiegate sono quella della crittografia o alternativamente quella delle già citate tecniche denominate Drms (Digital rights management system) che consentono le operazioni solo a chi possieda le necessarie chiavi.
- B) Le misure anticopia hanno come scopo quello di limitare il numero di copie di un contenuto digitale, limitandolo ad una, ovvero impedendone ulteriori, ovvero ancora consentendo di rilevare le violazioni (es, watermarking) ma hanno come limite da rispettare quello della copia privata che è un diritto dell'utenza comunque garantito. Sono software applicati alle opere e ai materiali ceduti o messi a disposizione del pubblico che prevedano delle limitazioni.



Watermarking (filigrana) è il nome di una delle tecnologie che vengono utilizzate per segnare i documenti consentendone l'identificazione. Il riferimento alla filigrana risulta in tal caso appropriato, perché attraverso la modifica di alcuni pixel delle immagini rende possibile, con un software specifico, riconoscere un documento apparentemente intonso come avviene per le banconote. Il limite riguarda i casi in cui il documento venga pesantemente degradato.

La forzatura della protezione è garanzia di comportamento doloso da parte del non avente diritto che non potrà altrimenti giustificare la fruizione del contenuto digitale. L'operatore di polizia però, prima di ritenere tout court l'illiceità di ogni intervento dell'utenza, deve esaminare i dispositivi in grado di eludere tali misure, tenendo conto del loro uso concreto.

La rimozione delle protezioni tecnologiche è obbligatoria per consentire l'utilizzo del contenuto digitale, dietro richiesta dell'autorità competente, per fini di pubblica sicurezza, per procedure parlamentari o d'indagine giudiziaria/amministrativa (art. 71 quinquies LdA).

La rimozione o elusione arbitraria delle protezioni costituisce reato concorrendo con le violazioni degli artt. 171, 171 bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies, octies della LdA. Quando finalizzata alla realizzazione di copia privata integra invece un illecito di minore gravità: pena pecuniaria, sanzioni accessorie, confisca del materiale e pubblicazione della sentenza (art. 174 ter LdA).

Accedendo abusivamente ad un sistema informatico o telematico (domicilio informatico altrui) si renderà inoltre applicabile l'art. 615 ter cp. La tutela viene anticipata prevedendo come illecita la produzione commercializzazione e cessione a qualsiasi titolo di dispositivi che abbiano la prevalente finalità di violare il diritto d'autore (art. 171 ter, c. 1, f bis LdA), mentre la detenzione e diffusione abusiva di codici d'accesso a sistemi informatici o telematici per fini di profitto o per provocare ad altri un danno può integrare la violazione dell'art 615 quater cp. Rileva inoltre penalmente la condotta agevolativa rivolta a terzi, concernente qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un software (art. 171 bis LdA).

L'attività di reprografia concernente edizioni a stampa, si riferisce alle riproduzioni effettuate con strumenti come la fotocopia e simili: per usi privati, di scuole o aziende. È vietata per gli spartiti e le partiture musicali (art. 68 c. 3 LdA). In tale ambito occorre distinguere la copia effettuata dall'utente che abbia la legittima disponibilità del testo, da quella effettuata nell'ambito di attività commerciale, offrendola al pubblico senza averne diritto. In materia vigono delle eccezioni (art. 68, c. 1, c. 2 LdA): la libera riproduzione di singole opere letterarie o drammatiche per uso dei lettori (escluse quelle scientifiche), quella fatta a mano o con mezzi non idonei allo spaccio o diffusione al pubblico; quella ad opera di biblioteche accessibili al pubblico o scolastiche, musei o archivi pubblici, di copie necessarie al loro funzionamento. In ogni caso la riproduzione non deve generare vantaggi economici o commerciali. Due condizioni (art. 68 c. 3, c. 4 LdA) devono essere soddisfatte insiemé, perché sia applicabile la limitazione in parola alla riproduzione di opere dell'ingegno mediante fotocopia, xerocopia o analogo sistema: l'uso personale e il limite del 15% (esclusa la pubblicità) delle pagine di un volume e comunque del contributo del singolo autore (art. 42 LdA). Quando le fotocopie per uso personale vengono eseguite presso centri di riproduzione, il compenso previsto deve essere determinato in forma analitica attraverso apposito rendiconto da presentarsi ad opera del centro di riproduzione (art. 68 c. 4 LdA). I centri di



riproduzione sono tenuti ad istituire appositi registri, (se informatici con software SIAE) previdimati (SIAE), dai quali risulti annotato in ordine cronologico: codice I.S.B.N. e titolo dell'opera, o in mancanza, l'autore, l'editore, il titolo dell'opera e il numero delle pagine. Il pagamento da parte dell'utenza avviene attraverso marche SIAE.

La scannerizzazione e/o memorizzazione permanente dell'opera in un formato digitale per la stampa, si pone già essa in contrasto col diritto esclusivo dell'autore, configurando una violazione penale (art. 171 ter c.1 LdA). Il rinvenimento di copie-matrice (anche entro il 15% del testo) pur non rinvenendo il testo originale, da cui ricavare fotocopie, può costituire sufficiente prova di uso non personale. In questo caso la violazione è più grave (art. 171 ter LdA anziché l'art. 171 u.c. LdA). La reprografia illecita è sempre sanzionabile quando fatta per uso non personale (art. 171 ter c.1 LdA); anche entro il limite del 15% se chi effettua fotocopie/xerocopie, ne trae profitto anche non facendone commercio ottenendo così un risparmio entro un'organizzazione aziendale, ovvero perché vengono cedute dietro corrispettivo (art. 68 c.6 LdA); applicandosi il principio di specialità (art. 9 L. 689/1981, 15 c.p.) con la sanzione amministrativa (art. 171 lett. A LdA) per le riproduzioni per uso personale (fotocopia/xerocopia), in percentuale superiore al 15% del contributo del singolo autore, e il mancato pagamento dei compensi ovvero per il non rispetto delle modalità previste (art. 68 c.4 LdA). Tipica la violazione della copisteria che riproduce o lascia riprodurre, in modo integrale o comunque oltre i limiti previsti, opere tutelate, senza averne diritto e comunque traendone guadagno (art. 171 ter c.2, lett.b). I centri copia sono tenuti per legge ad obblighi formali in precedenza trattati, e la loro inosservanza rende inverosimile l'ipotesi colposa che si verifica in presenza di negligenza, imprudenza e imperizia e prevede una sanzione amministrativa (art. 171 u.c. LdA). In ogni caso, quando il P.M. esercita l'azione penale ne dà comunicazione al questore, che può disporre la sospensione dell'esercizio dell'attività di fotocopia (art. 171 u.c. LdA). La violazione penale non esclude l'applicabilità di una sanzione amministrativa per ogni pezzo prodotto (art. 174 bis LdA), che è pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto e comunque non inferiore a Euro 103. Se il prezzo non è determinabile la sanzione va da Euro 103 a 1032. Per meno di 50 copie riprodotte è esclusa la fattispecie aggravata di cui al punto successivo.

L'attività repressiva tiene conto, per la configurazione del dolo nelle violazioni penali, dell'uso non personale e abusivo di un'opera e del fine di lucro, mentre assume rilievo per le sole violazioni in materia di software e di banche dati anche lo scopo di profitto. Sanzioni amministrative colpiscono l'uso personale di un'opera abusivamente distribuita, nei casi particolari in cui non sia consentito senza l'autorizzazione del titolare dei diritti esclusivi. La mera detenzione di tali opere protette o di attrezzature prodotti e componenti volti ad eludere misure tecnologiche di protezione, configura una violazione amministrativa (art. 174 ter LdA); qualora tuttavia concorrano i reati di cui agli artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 quater, 171 quinquies, 171 septies, 171 octies della LdA, le pene si cumulano con le sanzioni amministrative accessorie: confisca e pubblicazione della sentenza.

La documentazione dell'attività d'indagine, deve far risaltare nella motivazione degli atti gli elementi indiziari che facciano ritenere l'esistenza di comportamenti illegittimi volti a rendere disponibili per il pubblico le opere dell'ingegno, comunque sanzionabili in via residuale (art. 171 LdA), laddove non si rendano applicabili più gravi fattispecie volte a sanzionare un ipotizzato fine di lucro (art. 171 ter c. 1 LdA), ulteriormente aggravate qualora la condotta ricada su un numero di copie superiore a 50, ovvero verificandosi la comunicazione al pubblico mediante immissione in



una rete telematica dell'opera protetta (c. 2 lett. a) e a bis), arrivando a prevedere la reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 2.582 a 15.493 per tali ultime fattispecie che consentono peraltro l'arresto facoltativo ex art. 381 cpp.



